

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2007

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011

(2007/854/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.

(2) A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3) L'accordo di pesca esistente tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è abrogato e sostituito dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca venga applicato nei tempi più brevi. A questo fine, le parti hanno

siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 16 giugno 2007, del protocollo allegato al nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(5) È interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.

(6) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 è approvato a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio in merito alla sua conclusione.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, del suo protocollo e dei suoi allegati sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca di gamberetti:

Spagna	1 421	TSL
Italia	1 776	TSL
Grecia	137	TSL
Portogallo	1 066	TSL

b) pesca di pesci/cefalopodi:

Spagna	3 143	TSL
Italia	786	TSL
Grecia	471	TSL

c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna	10	unità
Francia	9	unità
Portogallo	4	unità

d) tonniere con lenze e canne:

Spagna	10	unità
Francia	4	unità

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.